



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO

ORDINANZA N° 18/2003

Il Capo de Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

VISTA: l'Ordinanza n°13/73 del 10.03.1973 della Capitaneria di Porto di Brindisi;
VISTA: la Legge n° 898 del 24.12.76 "Nuovo regolamento delle servitù Militari";
VISTE: le proprie precedenti Ordinanze di sgombero dell'area di che trattasi, emesse a cadenza mensile, per esercitazioni militari a fuoco, a seguito di espressa richiesta della SCUCAV di Lecce;

CONSIDERATO che il Poligono di Torre Veneri, sito in località S. Cataldo di Lecce, viene impiegato quasi giornalmente in ore diurne e notturne, per esercitazioni di tiro a fuoco;

TENUTO CONTO che sul fondo della zona di mare antistante il suddetto poligono, meglio individuato dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche, potrebbero trovarsi ordigni inesplosi di qualsiasi tipo;

RITENUTO necessario emanare le seguenti disposizioni al fine di tutelare la pubblica incolumità;

VISTI: gli artt. 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

Articolo 1

Fino a nuovo ordine, con decorrenza immediata, la zona di mare antistante il poligono di "TORRE VENERI", delimitata dai seguenti punti, è interdetta alla navigazione ed all'ancoraggio di qualsiasi unità navale, ad ogni tipo di attività di pesca e di attività subacquea nonché alla balneazione, per i motivi di cui alle premesse:

- A) - 40° 25' 31'' N – 18° 15' 30'' E;
- B) - 40° 30' 20'' N – 18° 16' 30'' E;
- C) - 40° 29' 25'' N – 18° 19' 03'' E;
- D) - 40° 27' 45'' N – 18° 20' 58'' E;
- E) - 40° 25' 55'' N – 18° 22' 28'' E;
- F) - 40° 23' 05'' N – 18° 23' 18'' E;
- G) - 40° 23' 54'' N – 18° 17' 30'' E;

Articolo 2

L'autorità Militare responsabile dell'esecuzione dei tiri, per l'intera durata dell'esercitazione a fuoco, ha l'obbligo di provvedere direttamente alla segnalazione del poligono con tre bandiere rosse nonché allo sgombero della zona di mare ed alla sorveglianza della stessa mediante l'impiego, se necessario, di idoneo mezzo nautico.

Articolo 3

La presente ordinanza abroga qualsiasi norma precedente in contrasto. I contravventori alle norme della presente Ordinanza, saranno puniti, a seconda della fattispecie, ai sensi degli artt. 1164 C.N. 1231 C.N., art. 39 L. 50/71 così come modifica dalla L. 172 del 08.07.2003, ovvero ai sensi degli artt. 15 lett. a) 26 (1) e 27 della Legge 973/65 nel caso di pesca subacquea, salvo che il fatto non costituisca reato/ più grave reato.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.-

Otranto, lì 17.07.2003

F.to. IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco RUSSO